



Comune di Monte di Monte di Procida
Città Metropolitana di Napoli

ORDINANZA DEL SINDACO

N. 15 del 29 marzo 2020

OGGETTO: ULTERIORI MISURE PER LA PREVENZIONE E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID19 –CHIUSURA POMERIDIANA DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI AD ECCEZIONE DI QUELLI DESTINATI ALLA VENDITA DI GENERI ALIMENTARI DI PRIMA NECESSITA', FARMACIE, PARAFARMACIE, CANTIERI DI PUBBLICA UTILITA'.

ILSINDACO

VISTI:

- la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- il Decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020 "Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19."
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale."
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 8 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure



Comune di Monte di Monte di Procida
Città Metropolitana di Napoli

urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale".

- Protocollo del 14 marzo 2020 - Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro
- Decreto Legge del 17 marzo n.18 - Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 marzo 2020 - Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale
- Decreto Legge del 25 marzo 2020 n.19 - Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19
- le ordinanze adottate dal Presidente della Regione Campania per far fronte all'emergenza sanitaria derivante dalla diffusione del virus COVID-19;
- le proprie precedenti ordinanze emanate per la prevenzione e il contenimento del contagio da COVID;

TENUTO CONTO

Della situazione emergenziale venutasi a creare correlata alla diffusione del contagio da Covid-19 sull'intero territorio nazionale ed in particolare nella Regione Campania;

che i provvedimenti soprarichiamati sono tutti orientati nella direzione di limitare nella misura più ampia possibile lo spostamento delle persone;

che lo scopo di tali misure è quello di evitare situazioni di affollamento e assembramento che possono favorire la diffusione del contagio;

che i medesimi provvedimenti per il medesimo scopo hanno inoltre disposto una generale e diffusa limitazione delle attività commerciali;

COSIDERATO CHE

Nonostante le severe misure di limitazione degli spostamenti e di sospensioni delle attività commerciali persistono fenomeni di affollamento e di assembramento non collegati ad esigenze di necessità, emergenza o lavoro e vi è pertanto una oggettiva difficoltà nella gestione di simili fenomeni e tali circostanze in parte pregiudicano l'efficacia delle misure di contenimento soprarichiamate;

RITENUTO PERTANTO OPPORTUNO



Comune di Monte di Monte di Procida
Città Metropolitana di Napoli

Adottare misure maggiormente stringenti per contrastare la diffusione del COVID-19, limitando ulteriormente le potenziali situazioni di affollamento e di assembramento;

di disporre nei confronti di tutti gli esercizi commerciali e di tutte le attività che possono restare aperte ai sensi dei DPCM dell' 11/3/2020 e 22/3/2020 la chiusura alle ore 14.30, ad esclusione delle attività riguardanti il settore alimentare, le farmacie, le parafarmacie e attività legate a prestazioni e assistenza sanitaria, nonché ad esclusione dei cantieri di pubblica utilità – con le limitazioni di cui alla normativa soprarichiamata – ;

LETTO

l'art. 50 commi 5° e 6° del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.i.;

ORDINA

A tutti gli esercizi commerciali ed a tutte le attività che possono restare aperte ai sensi dei DPCM dell'11/3/2020 e del 22/3/2020 la chiusura alle ore 14.30 ad esclusione delle attività riguardanti il settore alimentare le farmacie, le parafarmacie ed attività legate a prestazioni di assistenza sanitaria, nonché con esclusione dei cantieri di pubblica utilità – con le limitazioni di cui alla normativa soprarichiamata – a partire dal giorno 28/3/2020 e fino al 15 aprile 2020

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il mancato rispetto degli obblighi di cui al presente provvedimento è punito, ai sensi dell'art. 4 del D.L. n. 19 del 25.3.2020 con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000. Se il mancato rispetto delle predette misure avviene mediante l'utilizzo di un veicolo le sanzioni sono aumentate fino a un terzo.

Secondo quanto previsto dall'art. 4 del citato Decreto Legge, in caso di inosservanza del presente provvedimento, nei casi di cui all'articolo 1, comma 2, lettere i), m), p), u), v), z) e aa), DPCM 25.3.2020 si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni.

RIBADISCE

che sono ulteriormente sospesi le attività e i servizi di ristorazione, fra cui pub, bar, gastronomie, ristoranti, pizzerie, gelaterie, pasticcerie, anche con riferimento alla consegna a domicilio;

che i supermercati e gli altri esercizi di vendita di beni di prima necessità possono effettuare consegne a domicilio soltanto di prodotti confezionati e da parte di personale protetto con appositi DPI (Dispositivi di Protezione Individuale);

INVITA



Comune di Monte di Monte di Procida
Città Metropolitana di Napoli

Le Farmacie presenti su territorio comunale a garantire a turno l'apertura domenicale anche per il prossimo mese di Aprile

DISPONE

A chiunque spetti di far rispettare il presente provvedimento;

Il presente provvedimento sarà pubblicato all'Albo Pretorio On-Line e trasmesso:

alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Napoli;

alla Presidenza della Regione Campania;

alla Città Metropolitana di Napoli;

ai componenti del C.O.C. dell'Amministrazione Comunale di Monte Di Procida;

al Comando di P.M e dagli altri presidi di Polizia presenti sul territorio;

ai Responsabili di Settore dell'Ente;

alle Associazioni di categoria per le attività commerciali

alle Farmacie nel territorio comunale

all'Ordine dei Farmacisti

Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

Monte di Procida, 29 marzo 2020

Il Sindaco

DOTT. GIUSEPPE PUGLIESE